



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA

Corso di Laurea in Scienze Motorie

Classe di Laurea n. L-22 Scienze delle attività motorie e sportive

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 6

ADID

SOMMARIO

Art. 1	Finalità	pg. 3
Art. 2	Contenuti del Regolamento didattico di corso	pg. 3
Art. 3	Struttura e organizzazione del corso	pg. 3
Art. 4	Il Presidente della Commissione dell'esame di profitto	pg. 4
Art. 5	Ordinamento didattico	pg. 4
Art. 6	Quadro degli Insegnamenti e delle attività formative	pg. 5
Art. 7	Piano degli studi annuale	pg. 5
Art. 8	Accesso al Corso di laurea	pg. 5
Art. 9	Riconoscimento di crediti formativi	pg. 6
Art. 10	Obsolescenza CFU	pg. 6
Art. 11	Propedeuticità	pg. 6
Art. 12	Modalità di svolgimento della didattica e rapporto CFU/ore	pg. 6
Art. 13	Articolazione del corso di laurea	pg. 6
Art. 14	Attività formative di base	pg. 7
Art. 15	Attività formative caratterizzanti	pg. 7
Art. 16	Attività formative affini o integrative	pg. 7
Art. 17	Attività formative a scelta dello studente	pg. 7
Art. 18	Attività formative di ateneo	pg. 7
Art. 19	Attività di tirocinio	pg. 8
Art. 20	Apprendimento autonomo	pg. 8
Art. 21	Obblighi di frequenza	pg. 8
Art. 22	Prove di profitto	pg. 8
Art. 23	Conseguimento del titolo di studio	pg. 9
Art. 24	Prova finale	pg. 9
Art. 25	Obblighi della struttura didattica e degli studenti	pg. 9
Art. 26	Comitato di indirizzamento	pg. 10
Art. 27	Studenti lavoratori	pg. 10
Art. 28	Iscrizione a corsi singoli e corsi liberi	pg. 10
Art. 29	Natura del presente Regolamento	pg. 11
Art. 30	Entrata in vigore del presente Regolamento	pg. 11
Art. 31	Sede amministrativa del corso e disposizione finale	pg. 11

Allegato B1

Allegato B2

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze Motorie, di seguito denominati rispettivamente RAUL e Corso di Laurea, definisce i contenuti dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 riguardante le "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. n. 509/1999 ", di seguito denominato RAU.
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del Corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 Contenuti del Regolamento didattico di Corso

1. Il RAUL definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.
2. Il RAUL determina in particolare:
 - a) la struttura e l'organizzazione interna del Corso di Laurea in Scienze Motorie;
 - b) il ruolo del Presidente della Commissione dell'esame di profitto;
 - c) il sistema di tutorato;
 - d) l'ordinamento didattico;
 - e) il quadro degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché delle altre attività formative;
 - f) l'articolazione degli insegnamenti in moduli, gli obiettivi formativi specifici e i CFU di ciascun insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - g) i criteri di accesso al corso, il riconoscimento dei crediti formativi e i criteri di valutazione dell'obsolescenza;
 - h) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento;
 - i) le tipologie delle forme didattiche previste, anche a distanza;
 - j) l'articolazione delle attività formative offerte dal Corso di Laurea in Scienze Motorie in attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative, a scelta degli studenti e di ateneo;
 - k) le disposizioni riguardanti le attività formative professionalizzanti;
 - l) le disposizioni riguardanti gli obblighi di frequenza degli studenti;
 - m) le tipologie degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - n) gli obblighi degli studenti;
 - o) le disposizioni riguardanti il conseguimento del titolo di studio e la prova finale;
 - p) gli impegni del Corso di Laurea in Scienze Motorie finalizzati allo sviluppo della qualità dell'offerta formativa.
3. Il RAUL, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma secondo, della Legge 341/1990, e dall'art. 12, comma primo del RAU, è approvato dal Senato accademico con le procedure previste dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 3 Struttura e organizzazione del Corso

1. L'organizzazione, il coordinamento, la gestione e il controllo delle attività didattiche e formative del Corso di Laurea sono curati dai seguenti organi:
 - a) Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea;
 - b) Consiglio di Corso di Laurea;
 - c) Responsabile delle attività didattiche formative professionalizzanti.
2. Per le competenze e le funzioni del Consiglio di Corso di Laurea e del Coordinatore, nonché per la rispettiva composizione e nomina, si fa riferimento allo Statuto e al Regolamento Didattico di ateneo.

3. Il Responsabile delle attività didattiche formative professionalizzanti collabora con il Coordinatore al fine di dare attuazione alle delibere del Consiglio di Corso di Laurea. L'incarico di Responsabile è affidato dal Coordinatore del Corso di Laurea, con deliberazione del Consiglio di Corso di Laurea, a un docente di ruolo sulla base della valutazione del curriculum che deve esprimere una dimostrata attività didattica, di coordinamento della didattica professionalizzante nell'ambito degli obiettivi specifici del Corso di Laurea. L'incarico è di durata triennale ed è rinnovabile. Il Responsabile è responsabile dell'organizzazione e dell'attuazione delle attività didattiche formative professionalizzanti, della loro integrazione con le altre attività formative, in coerenza con la programmazione didattica definita dal Consiglio di Corso di Laurea. Il Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti dipende gerarchicamente dal Coordinatore del Corso di Laurea.

Art. 4

Il Presidente della Commissione dell'esame di profitto

1. Per ogni insegnamento, il Coordinatore del Corso di Laurea nomina il Presidente della Commissione dell'esame di profitto.
2. Il Presidente della Commissione dell'esame di profitto assolve le seguenti funzioni:
 - a) predispone annualmente il programma integrato delle attività didattiche, completo di contenuti, di indicazioni per lo studio individuale e per le modalità di verifica del profitto facendo esplicito riferimento alle competenze attese ed ai Descrittori di Dublino affinché gli studenti possano comprendere il contributo specifico dell'insegnamento;
 - b) coordina il contributo offerto dall'insegnamento di cui è responsabile con gli altri insegnamenti del Corso di Laurea in Scienze Motorie al fine di sviluppare e promuovere l'integrazione verticale ed orizzontale del curriculum;
 - c) guida e facilita l'apprendimento degli studenti ponendosi come interfaccia tra i singoli docenti dei moduli;
 - d) valuta l'ammissibilità degli studenti alle prove di profitto in base agli obblighi di frequenza maturati;
 - e) presiede le prove di profitto dell'insegnamento di cui è responsabile e verbalizza gli esiti;
 - f) assicura, nei confronti del Consiglio di Corso di Laurea, la regolare conduzione di tutte le attività didattiche previste;
 - g) garantisce il monitoraggio della qualità formativa offerta e, se necessario, apporta modifiche e riprogetta le integrazioni con gli altri insegnamenti.
3. Per coordinare l'attività didattica affidata, il Presidente della Commissione dell'esame di profitto riunisce almeno una volta all'anno i docenti del/dei modulo/i costituenti l'insegnamento.

Art. 5

Ordinamento didattico

1. L'ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del Corso di Laurea, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla classe di appartenenza del Corso di Laurea stesso. L'ordinamento didattico ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del RAU in particolare determina:
 - a) la denominazione e la/le relativa/e classe/i di appartenenza;
 - b) gli obiettivi formativi del Corso di Laurea, in termini di risultati di apprendimento attesi anche con riferimento ai descrittori adottati in sede europea;
 - c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - d) il quadro generale delle attività formative, nel rispetto dei vincoli della classe di appartenenza;
 - e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le attività formative previste nelle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - f) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
 - g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
2. L'ordinamento didattico è definito nell'Allegato A del presente Regolamento, così come risulta dal sito ministeriale della Banca dati RAD.

Art. 6
Quadro degli insegnamenti e delle attività formative

1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce:
 - a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
 - b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
 - c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
 - d) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento;
 - e) le eventuali propedeuticità.
2. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative è definito negli Allegati B1 e B2 del presente Regolamento.

Art. 7
Piano degli studi annuale

1. Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del Corso con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nel triennio e in ciascun anno.
2. Il Piano degli studi viene proposto dal Consiglio di Corso di Laurea, approvato annualmente dal Dipartimento di riferimento, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del quadro degli insegnamenti e delle attività formative, e sottoposto agli organi di governo dell'ateneo, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di ateneo.
3. Il piano degli studi annuale è pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 8
Accesso al Corso di Laurea

1. L'accesso al Corso di Laurea è a numero programmato definito annualmente dai competenti organi di Ateneo su proposta del Consiglio di Corso di laurea in relazione all'effettiva disponibilità di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee, nonché previo accertamento medico dell'idoneità fisica per le attività disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo.
2. L'eventuale inidoneità psico-fisica all'esercizio delle funzioni specifiche del profilo professionale determina l'impossibilità o l'annullamento dell'iscrizione.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del RAU, per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
4. L'accesso al Corso di Laurea in Scienze Motorie è subordinato al superamento di una prova di ammissione, finalizzata alla verifica del possesso di adeguata preparazione iniziale secondo modalità definite annualmente nel Manifesto degli studi.
5. Il termine ultimo per l'iscrizione al 1° anno del Corso di Laurea in Scienze Motorie è fissato annualmente dal Manifesto degli studi.
6. Il Consiglio di Corso di Laurea indica, ove necessario, specifici obblighi formativi aggiuntivi (debiti formativi) e definisce le modalità idonee a soddisfare tali obblighi.
7. Per gli studenti stranieri è valutato il possesso del requisito della lingua italiana attraverso il sistema di certificazione interno all'ateneo. Qualora lo studente non possieda il livello linguistico richiesto, possono essere assegnati dal Consiglio di Corso di Laurea specifici debiti formativi.

8. Annualmente è resa nota dal Manifesto degli studi la possibilità di accogliere richieste di trasferimento di studenti di altri Atenei, indicando i tempi e i modi di presentazione delle domande nonché i criteri di valutazione dei candidati.

9. La disponibilità ad accogliere studenti da altre sedi è vincolata, di norma, ai posti disponibili per la didattica frontale e dell'offerta formativa professionalizzante, al numero di studenti fuori corso.

Art. 9

Riconoscimento di crediti formativi

1. In caso di trasferimento dello studente da altro ateneo, o passaggio dello studente da altri corsi di Laurea dell'ateneo dopo superamento della prova di ammissione di cui all'art. 9, il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto dei criteri definiti dal Regolamento Didattico di ateneo.

2. L'istanza di riconoscimento dei CFU maturati in precedenti corsi di studio, avanzata dallo studente nei tempi e nei modi indicati dalla struttura didattica, è valutata per ciascun modulo dal docente di SSD omogeneo o affine che propone la propria valutazione ad una commissione composta da un numero ristretto di docenti, nominata dal Coordinatore del Corso di Laurea, e successivamente al Consiglio di Corso di Laurea che assume specifica deliberazione.

Art. 10

Obsolescenza CFU

1. Nella valutazione dei CFU pregressi di cui all'art 9 è facoltà di ciascun docente valutare l'obsolescenza dei programmi in relazione ai contenuti.

Art. 11

Propedeuticità

1. Ai fini di un efficace svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel Regolamento Didattico di ateneo. Il rispetto della propedeuticità dovrà essere implementato attraverso le procedure informatiche di iscrizione agli esami di profitto.

2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2, "quadro degli obiettivi e delle propedeuticità", del presente Regolamento.

Art. 12

Modalità di svolgimento della didattica e rapporto CFU/ore

1. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso prevedono le seguenti metodologie didattiche

- a) convenzionale (didattica frontale);
- b) teledidattica (per le attività mutate);
- c) tutoriale (esercitazioni/laboratori, individuali, a piccolo o a grande gruppo);
- d) seminariale (mono-multidisciplinari);

Art. 13

Articolazione del Corso di Laurea

1. Il Corso di Laurea in Scienze Motorie comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a) attività formative di base;
 - b) attività formative caratterizzanti;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base o caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività a scelta dello studente;
 - e) attività formative relative alla preparazione della prova finale e alla conoscenza della lingua inglese;
 - f) attività formative per ulteriori conoscenze informatiche o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. I crediti assegnati ad ognuna delle tipologie di cui sopra è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

Art. 14
Attività formative di base

1. Le attività formative di base comprendono complessivamente 56 crediti. Esse sono raggruppate in ambiti disciplinari, comprendenti un determinato numero di settori scientifico-disciplinari, e rispettivamente gli insegnamenti previsti per il Corso di Laurea.
2. Le attività formative di base sono specificate nell'Allegato B1 del presente regolamento.

Art. 15
Attività formative caratterizzanti

1. Le attività formative caratterizzanti comprendono complessivamente 78 crediti. Esse sono raggruppate in ambiti disciplinari, comprendenti un determinato numero di settori scientifico-disciplinari e rispettivamente gli insegnamenti previsti per il Corso di Laurea.
2. Le attività formative caratterizzanti sono specificate nell'Allegato B1 del presente regolamento.

Art. 16
Attività formative affini o integrative

1. Le attività formative affini o integrative comprendono complessivamente 22 crediti. Esse sono raggruppate in ambiti disciplinari, comprendenti un determinato numero di settori scientifico-disciplinari, e rispettivamente gli insegnamenti previsti per il Corso di Laurea.
2. Le attività formative affini o integrative sono specificate nell'Allegato B1 del presente regolamento.

Art. 17
Attività formative a scelta dello studente

1. Le Attività Elettive dispongono di 12 CFU complessivi. Possono comprendere tirocini, seminari, corsi, congressi, laboratori, didattica frontale, e altre forme di didattica tra quelle indicate all'art. 12 del presente Regolamento e ricomprese in insegnamenti di altri Corsi di Laurea dell'Ateneo.
2. Lo studente può proporre il suo piano delle Attività Elettive integrando quelle offerte dal Corso di Laurea in Scienze Motorie con quelle erogate da altri Corsi di Laurea. Tale piano deve essere pertinente agli obiettivi formativi e alle finalità Corso di Laurea.
3. Il Responsabile delle attività didattiche formative professionalizzanti valuta le proposte degli studenti e definisce i criteri di valutazione dei risultati di apprendimento. L'esame dell'insegnamento Attività Elettive termina in un giudizio "approvato/non approvato".

Art. 18
Attività formative di ateneo

1. L'Ateneo definisce un certo numero di attività qualificanti il profilo del laureato dell'Università di Udine, individuate nell'ambito delle attività formative riguardanti rispettivamente la prova finale e la lingua straniera, e le ulteriori conoscenze linguistiche e le abilità informatiche e telematiche, nonché relazionali, di cui alle lettere c) e d) del comma 5 dell'art. 10 del RAU.
2. Per il conseguimento della laurea è necessario dimostrare di disporre di adeguate conoscenze di base di lingua inglese e di informatica. Entro il triennio devono essere sostenute o certificate le seguenti prove:
 - a) Prova di conoscenza di lingua inglese, per CFU 6; tale prova certifica il possesso di una conoscenza della lingua inglese ad un livello corrispondente al B1 del quadro comune europeo di riferimento.
 - b) Prova di conoscenza di informatica di base, per CFU 3.

Art. 19
Attività di tirocinio

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni. Il numero di crediti da attribuire alle attività di tirocinio è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.
2. Le attività di tirocinio di ciascuno studente sono seguite da un docente componente del Consiglio di corso di laurea.

Art. 20
Apprendimento autonomo

1. Il Corso di Laurea garantisce agli studenti, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, la disponibilità di ambienti e attrezzature per il tempo necessario per dedicarsi all'apprendimento autonomo e guidato.

Art. 21
Obblighi di frequenza

1. La frequenza all'attività didattica programmata e alle attività formative professionalizzanti è obbligatoria. È ammesso a sostenere gli esami programmati per l'acquisizione dei crediti relativi chi ha frequentato almeno il 70% delle ore di ciascuna attività didattica. Sono fatte salve modalità particolari per gravi e comprovati motivi che saranno approvate dal Consiglio di Corso di Laurea su istanza dello studente interessato.

2. La frequenza è verificata dal Presidente dell'insegnamento di concerto con i docenti responsabili di moduli.

3. Secondo le modalità previste, anche agli studenti che sono in difetto di esami di profitto è riconosciuta la possibilità di frequentare le attività programmate nel primo periodo dell'a.a. successivo.

Art. 22
Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti è effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dal Regolamento Didattico di ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

2. Di norma l'esame di profitto, o prova di valutazione finale, è unico per ogni insegnamento. L'esame di profitto può essere preceduto da prove "in itinere" dei singoli moduli didattici in cui è suddiviso l'insegnamento, definite dal Presidente della Commissione di esame e dai docenti dei singoli moduli. Ciascun insegnamento si conclude con un esame che lo studente sostiene negli appelli previsti dal calendario accademico, alla presenza della Commissione approvata dal Consiglio di Corso di Laurea/dal Coordinatore del Corso di laurea.

3. Le Commissioni di esame di profitto degli insegnamenti formulano il proprio giudizio attraverso un voto espresso in trentesimi. L'esame si intende positivamente superato con una valutazione compresa tra un minimo di 18 fino ad un massimo di 30/30mi, cui può essere aggiunta la lode. Il superamento dell'esame comporta l'attribuzione dei CFU relativi.

4. Il calendario degli appelli degli insegnamenti e delle attività formative professionalizzanti è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico. Per gli insegnamenti sono previsti 4 o 5 appelli distribuiti nel corso dell'anno accademico, in base a deliberazione motivata del Consiglio di Corso di Laurea, a cui si aggiunge 1 appello straordinario da tenersi comunque entro il mese di febbraio dell'anno accademico successivo.

Art. 23
Conseguimento del titolo di studio

1. La durata normale del corso di laurea è di tre anni, per un totale di 180 CFU, comprensivi anche della prova finale. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del triennio, purché lo studente abbia acquisito i 180 crediti previsti dal piano di studi.
2. Per gli studenti che non conseguono il titolo di studio entro sei anni accademici dall'immatricolazione oppure abbiano sospeso o interrotto gli studi per più di 5 anni solari è prevista la valutazione dell'obsolescenza dei crediti ottenuti sulla base dell'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 24
Prova finale

1. Ai sensi degli art. 7 e 40 del Regolamento didattico d'Ateneo, la prova finale consiste nella redazione di una tesi e sua dissertazione.
2. Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i CFU nelle attività formative previste dal piano degli studi.
3. Alla prova finale sono assegnati 3 CFU.
4. Il voto di ammissione all'esame finale è costituito della media ponderata degli insegnamenti.
5. Nel caso di percorsi formativi abbreviati grazie al riconoscimento di crediti dovuti al possesso di titoli di studio pregressi, la prova finale deve essere identica a quella prevista per il percorso regolare.
6. Nella valutazione della prova finale è concesso un punto aggiuntivo per lo studente che abbia partecipato alle esperienze ERASMUS con impegno e profitto. Le lodi ottenute dagli studenti negli insegnamenti sono valorizzate nella misura di 0,3 punti per ciascuna lode.
7. Il punteggio finale di laurea è espresso in centodieci (110/110) con eventuale lode. Il punteggio minimo per il superamento dell'esame finale di Laurea è di 66/110.

Art. 25
Obblighi della struttura didattica e degli studenti

1. Il Corso di Laurea è una comunità umana e scientifica di insegnamento. Contribuisce alla trasmissione del sapere disponibile e a formare la responsabilità della professione cui gli studenti aspirano. Nella comunità del Corso di Laurea gli studenti sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali, e con pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità stessa. Il Corso di Laurea assicura agli studenti le condizioni atte a promuovere lo sviluppo del loro apprendimento, della loro personalità e della loro coscienza civile, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia culturale.
2. Nel pieno rispetto reciproco dei diritti sopramenzionati gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui il Corso di Laurea è inserito. Durante la partecipazione a qualsiasi attività accademica a ciascuno studente è richiesto di:
 - adottare comportamenti che esprimano la maturità di uno studente universitario che rispetta l'impegno della struttura didattica, ne promuove lo sviluppo, ne conserva e protegge i beni e usufruisce rispettosamente delle risorse che gli sono state messe a disposizione;
 - adottare in aula e nei setting di laboratorio o di tirocinio comportamenti che non ostacolino o disturbino l'apprendimento proprio e altrui;
 - evitare fotocopie non autorizzate dalla legge, la diffusione impropria o non autorizzata di materiali messi a disposizione dai docenti o dalla struttura, l'uso improprio per finalità diverse dall'apprendimento di strumenti informatici disponibili nella struttura, il plagio nella composizione dei propri elaborati, come pure

attività di audioregistrazione, ripresa fotografica o videoregistrazione non preliminarmente autorizzate dagli organi del Corso di Laurea o dai docenti;

- rispettare il segreto professionale proteggendo le informazioni apprese direttamente o indirettamente durante lo svolgimento delle attività didattiche e professionalizzanti o delle attività svolte per la preparazione della tesi di laurea;
- adottare idonee misure di sicurezza affinché non siano accessibili a terzi i documenti in formato cartaceo o informatico che gli siano stati affidati o prodotti consultando documentazioni cliniche o di altro tipo nel corso delle attività di preparazione della tesi di laurea;
- rispettare le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e i regolamenti interni delle strutture che frequenta durante le attività didattiche professionalizzanti;
- non comunicare a soggetti determinati (ad es. tramite invio di email o lettera-fax) né a diffondere a soggetti indeterminati (ad es. mediante pubblicazione su un sito internet) dati, audio o video registrazioni, o materiale fotografico inerente luoghi o persone frequentate durante le attività formative del Corso di Laurea, acquisiti direttamente o indirettamente;

3. Non sono ammesse violazioni a tali comportamenti. Comportamenti difforni agli obblighi indicati al comma precedente non sono accettati e saranno deferiti alla valutazione della Commissione disciplinare di Ateneo.

Art. 26 Comitato di indirizzamento

1. Può essere istituito un Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.
2. La sua composizione e nomina è deliberata dal Consiglio di Corso di Laurea ed ha durata triennale.
3. Il Comitato di indirizzamento si riunisce almeno una volta all'anno.

Art. 27 Studenti lavoratori

1. Gli studenti che accedono ai corsi di laurea con lo status di lavoratori potranno inoltrare istanza di frequenza diluita delle attività didattiche teoriche e di tirocinio assumendo lo status di studente a tempo parziale, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di ateneo. L'istanza sarà valutata nelle sue compatibilità con gli obiettivi del Corso di Laurea, con le disponibilità organizzative e finanziarie, e dovrà realizzarsi nei modi che comunque salvaguardino le propedeuticità dei corsi di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 28 Iscrizione a corsi singoli e corsi liberi

1. In riferimento alla disciplina dei corsi singoli e dei corsi liberi, salvo apposita e motivata delibera del Consiglio di Corso di Laurea, non è ammessa la frequenza di corsi di insegnamento, attività di tutorato, attività formative professionalizzanti e altre attività didattiche organizzate, da parte di persone o studenti non iscritti al CdL in Scienze Motorie.

Previa istanza degli interessati e delibera del Consiglio di Corso di Laurea può essere autorizzata agli uditori la sola frequenza di lezioni di insegnamenti o moduli compatibilmente alla capienza delle strutture a disposizione. A tale categoria non possono essere rilasciati dal docente o dalla struttura didattica attestati di frequenza. Gli uditori non possono essere inoltre ammessi a sostenere gli esami di profitto

Art. 29 Natura del presente Regolamento

1. Il presente regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio ai sensi dall'art. 12 del RAU.

Art. 30
Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.

Art. 31
Sede amministrativa del corso e disposizione finale

Il corso di Laurea in Scienze Motorie ha sede amministrativa e didattica a Gemona del Friuli (UD). Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.